

N. 05378/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01521/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;

per l'annullamento

del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento sull'istanza/denuncia di lavori presentata dalla ricorrente il giorno -OMISSIS- volto ad ottenere l'attestazione del deposito sismico per l'ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART 36 AL D.P.R. 380 / 2001 "T.U.

EDILIZIA" IMMOBILE SITO IN -OMISSIS- di proprietà del sig. -OMISSIS- con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato atteso che il termine per rilasciare l'attestazione è oramai scaduto al -OMISSIS-

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto -OMISSIS- - che, con nota Protocollo-OMISSIS-, ha presentato alla Giunta Regionale della Campania denuncia per la realizzazione dei lavori di cui in epigrafe – premette che:

- a fronte della detta denuncia di inizio lavori, la Giunta Regionale avviava il procedimento, indicava il nominativo del Responsabile del procedimento ed avvertiva anche che il procedimento si concludeva nel termine prescritto dalla legge 241 del 1990;

- essendo il termine per ultimare i controlli oramai elasso al -OMISSIS-, con la istanza del-OMISSIS-, l'odierno ricorrente evidenziava che la struttura da collaudare ha per oggetto lo studio strutturale di un fabbricato esistente per civile abitazione oggetto di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art 36 al d.p.r. 380 /

2001 "T.U. edilizia" immobile sito in -OMISSIS-e per i locali commerciali sottostante;

- il Collaudo è necessario ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo del fabbricato ed ottenere le necessarie agibilità dei locali sottostanti, tuttavia, ad oggi, il procedimento non è stato “completato” entro i termini che lo stesso Ufficio aveva indicato;

- dopo tale termine e considerate le ordinanze di chiusura subite dai gestori dei locali commerciali il ricorrente, con diffida del 25.3.2024, anche attraverso i propri tecnici, ha sollecitato la chiusura del procedimento ed il rilascio del definitivo rilascio dell'autorizzazione.

Tanto premesso e considerate le ragioni per le quali è, dunque, urgentissimo ultimare il procedimento, mentre inutile è evidenziare che il progetto presentato dal ricorrente rispetta tutti i parametri prescritti dall'Ufficio Tecnico Regionale e che tutte le notizie atte a completare l'iter del controllo sono state fornite dal ricorrente e comunque, nessuna integrazione documentale è stata mai richiesta dalla Amministrazione Regionale, avverso il silenzio illegittimamente serbato dalla Regione Campania, parte ricorrente propone la formale impugnativa in epigrafe.

La Regione Campania si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso ed allegando una Relazione istruttoria ed altra documentazione.

Alla camera di consiglio del 25 luglio 2024 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

E' dunque controverso nel presente giudizio l'obbligo della Giunta regionale della Campania di provvedere al rilascio dell'autorizzazione sismica richiesta con denuncia con nota Protocollo -OMISSIS-, ha presentato alla Giunta Regionale della per la realizzazione dei lavori in epigrafe e per i quali era stata presentata al-OMISSIS-istanza di accertamento di conformità ex art 36 del d.P.R. 380 del 2001 (cfr. Allegato 1).

A tal proposito parte ricorrente sostiene essersi formato il silenzio – rifiuto della Regione Campania, di cui ne chiede a questo Tribunale l'annullamento, senza tener conto, però, del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di sanatoria.

Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.

E' a dir subito che i due procedimenti, quello per conseguire l'autorizzazione sismica (collaudo) e quello per ottenere la sanatoria, sono autonomi ed indipendenti, sia dal punto di vista funzionale che disciplinare, anche, se, in concreto, può esservi un collegamento e più precisamente una subordinazione del procedimento autorizzatorio rispetto al quello per la sanatoria urbanistica.

Del resto di tale nesso, nel caso di specie sembra esserne consapevole il medesimo ricorrente affermando che il deposito sismico è volto ad ottenere l'accertamento di conformità ex art. 36 citato.

Tuttavia erra parte ricorrente allorquando ritiene (con palese inversione logica e cronologica degli elementi messi a confronto), che il rilascio dell'autorizzazione sismica sia una condicio sine qua non per ottenere la sanatoria edilizia, mentre è vero l'inverso, ossia che non può rilasciarsi alcuna autorizzazione sismica in caso di acclarata insanabilità delle opere abusive.

Invero, alcun dubbio può sussistere sia in astratto che in concreto che tale evenienza si sia avverata nel caso di specie, atteso il rigetto dell'istanza di sanatoria dal ricorrente presentata.

L'equivoco è stato reso possibile in quanto, parte ricorrente ritiene conferente ad entrambi i procedimenti, il silenzio rifiuto, ma se ciò può pacificamente valere per l'autorizzazione sismica (laddove non v'è alcuna previsione specifica), non altrettanto può dirsi per la procedura di accertamento di conformità.

In tema il ricorrente afferma di non aver ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale, ma che, comunque è disposto a fornire tutte le delucidazioni in proposito.

Tuttavia nella Relazione istruttoria espletata dalla resistente Regione si dà conto di una sostanziosa richiesta di integrazione documentale, mai evasa rilevandosi al riguardo che: “s.m.i.), il sig. -OMISSIS- – ha denunciato lo “ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART 36 AL D.P.R. 380 / 2001 T.U. EDILIZIA (Allegato n.1) di lavori già eseguiti in violazione degli obblighi di preavviso stabiliti dalla normativa sismica. Tale denuncia è stata presentata sulla piattaforma S.I.smi.Ca. in uso all'Amministrazione regionale ed è stata acquisita al protocollo regionale n.-OMISSIS- Il Genio Civile ha comunicato l'avvio del procedimento di verifica della doppia conformità progettuale richiesta dalla norma - (Allegato n.2 – prot. n.-OMISSIS-). Questa U.O.D., all'esito del procedimento istruttorio, ha trasmesso – a mezzo del Portale S.I.smi.Ca. – la richiesta di integrazioni, debitamente motivata (Allegato n.3 – prot. n.-OMISSIS-). Il Committente ha inoltrato una richiesta di proroga del termine prescritto dall'art.2-bis del R.R. 04/2010 (-OMISSIS-). Questo Ufficio ha, infine, emesso il provvedimento obbligatorio prescritto dall'art.97 del vigente T.U.E.D. (Allegato n.5 – Decreto dirigenziale n.-OMISSIS-)”.

E' vero, invece ed all'inverso che il rilascio della sanatoria urbanistica è condizione per il deposito presso il Genio Civile della denuncia sismica e nella specie ciò non è avvenuto per il formarsi del silenzio rigetto sull'istanza di accertamento di conformità.

In tema, per giurisprudenza consolidata (cfr. da ultimo C.d.S. 2567/2023), <<il silenzio serbato dal Comune sull'istanza di accertamento di conformità urbanistica

non ha valore di silenzio-inadempimento, ma di silenzio-rigetto, con la conseguenza che, una volta decorso il relativo termine, non sussiste un obbligo di provvedere, dovendosi ritenere già perfezionato il provvedimento negativo da impugnare nel termine ordinario di decadenza>>. In altri termini, per quanto riguarda l'istanza sub a), non si è al cospetto di un silenzio inadempimento (rispetto al quale è esperibile lo speciale rito di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a.) bensì di un silenzio avente valore di provvedimento di rigetto (<<L'inerzia serbata dal Comune sulla domanda di accertamento di conformità ha natura di silenzio significativo di respingimento della domanda, come tale tipizzata dalla legge, con la conseguenza che avverso siffatto silenzio, avente natura di atto tacito di diniego, il rimedio appropriato è costituito non già dall'azione ex artt. 31 e 117 c.p.a., bensì dall'ordinaria azione impugnatoria [...]>>; cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 29 agosto 2011 n. 4244; cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 2 aprile 2014 n. 3650).

Nel caso del ricorrente, alcun dubbio può sussistere sulla formazione del silenzio rigetto sulla istanza di accertamento di conformità; da quanto precede deriva altresì che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il provvedimento tacito di rigetto.

In definitiva, nell'impossibilità di conseguire l'accertamento di conformità, veniva meno in capo alla Regione Campania ogni obbligo di rilascio dell'autorizzazione sismica, e, conseguentemente, veniva a mancare anche ogni interesse del ricorrente a coltivare il proposto gravame che va, quindi, dichiarato inammissibile.

In ragione dell'esito meramente processuale del giudizio si stima equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Anna Abbate, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Vincenzo Cernese

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.